



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE**

Codice Fiscale 80012000826

IL DIRIGENTE GENERALE

Rif. nota n. _____
del _____

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO
TEL. 091 7077400

Prot. n. 31446 del 15/05/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 8, c.1, dell'Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 in materia di allenamento cani. **Direttiva.**

A tutti i Servizi Territoriali
LORO SEDI

Ai Dirigenti Responsabili delle U.O. n. 1
"Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie –
Ripartizione Faunistica Venatoria"
LORO SEDI

e p.c. All'Assessore regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, all'art. 8 comma 1, stabilisce che *"È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio"*.

Su questo tema la successiva circolare prot. n. 16255 del 03/05/2020 del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute esplicita che *«l'attività sportiva deve essere svolta **esclusivamente in forma individuale** e non ammette - né prevede - alcun contatto fisico, restando escluse tutte le discipline di squadra»*.

La medesima circolare chiarisce che *«Al ricorrere delle suddette condizioni, è quindi ammessa - **sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n° 18** - la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sport con racchetta (tennis, padel e tennistavolo), **da svolgersi esclusivamente in forma singolare e in luoghi aperti**; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. È altresì ammessa la pratica di qualsiasi sport, **esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l'utilizzo di un attrezzo (es. windsurf, kitesurf, surfboard, etc.)**»*.

In riferimento all'applicabilità di queste prescrizioni al caso specifico oggetto della presente direttiva, appare del tutto evidente come l'attività di allenamento del cane in forma esclusivamente

individuale, ancorché non espressamente richiamata tra le attività sportive ammesse in questa fase, possa essere inquadrato nel novero delle attività sportive consentite, trattandosi di disciplina da svolgersi in luoghi aperti.

Per tale attività rimane ovviamente in vigore il rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza (mascherine, guanti, ecc.).

Tanto si trasmette per gli adempimenti consequenziali a carico delle strutture e dei Dirigenti in indirizzo.

Il Dirigente Generale
Mario Candore